



Comune di Eboli
SETTORE URBANISTICA

INDIRIZZI DI DETTAGLIO
PER LA GESTIONE DELLE AREE DEMANIALI
GIÀ OGGETTO DI PUAD

REVISIONE
EBOLI, APRILE 2008

IL CAPOSETTORE
ing. Lucia Rossi



Comune di Eboli

SETTORE URBANISTICA

PREMESSA

Le presenti linee guida rappresentano indirizzi di dettaglio agli uffici incaricati della gestione delle aree appartenenti al demanio statale e comunale, esistenti nel territorio del comune in prossimità della linea di costa.

Esse rappresentano la specificazione delle norme vigenti che disciplinano gli interventi ammissibili in tale zona, riportate nel Piano di Utilizzo delle Aree del Demanio Marittimo, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 156 del 10/10/1998, che costituisce parte integrante del vigente PRG, ai sensi dell'art. 31 Parte I delle NTA.

Gli indirizzi sono organizzati, pertanto, secondo le disposizioni delle norme tecniche del PUAD, delle quali viene riportata indicazione dei relativi articoli cui essi si riferiscono.



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ E CONTENUTI (ARTT. 1-4)

MODALITÀ DI INTERVENTO (ARTT. 5-10)

Per quanto attiene al regime di proprietà, le aree incluse nel Piano sono:

1. Aree demaniali dello Stato
2. Aree di proprietà del Comune

Con riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul demanio marittimo, il Comune provvede, limitatamente alle concessioni per finalità turistico-ricreative, indicate all'art. 1 comma 1 della Legge 494/1993:

- a) al rilascio e al rinnovo delle concessioni demaniali marittime;
- b) alla revoca e alla decadenza delle concessioni demaniali marittime;
- c) al rilascio delle concessioni demaniali marittime suppletive e delle autorizzazioni di cui all'art. 24 del regolamento per la navigazione;
- d) al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 45-bis del codice della navigazione marittima (affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione demaniale);
- e) al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 46 del codice della navigazione marittima (subingresso nella concessione demaniale);
- f) alle procedure di modifica o estinzione delle concessioni demaniali marittime per cause naturali;
- g) agli adempimenti relativi al calcolo, alla richiesta dei canoni demaniali marittimi e alla determinazione degli indennizzi per abusiva occupazione;
- h) all'emanazione dei provvedimenti sanzionatori di autotutela previsti dalla vigente normativa per le opere non autorizzate o per le aree utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio;
- i) all'esercizio dei poteri di vigilanza e polizia amministrativa, ferme restando le funzioni di polizia amministrativa disciplinate dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione marittima;
- j) alla pulizia degli arenili, alla dotazione di servizi igienici e di postazioni di salvataggio a mare per le spiagge libere, assicurando, per queste ultime, la loro salvaguardia e la loro tutela, ovvero, in caso di impossibilità, alla segnalazione di arenili privi di vigilanza.

La modalità di utilizzo delle aree incluse nel Piano è la concessione d'uso accordata per licenza.

Ogni attività comportante trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio oggetto del Piano, pertanto, potrà aver luogo solo successivamente al provvedimento definitivo di assegnazione dell'area demaniale (statale ovvero comunale), da parte dell'amministrazione competente, nel quale dovrà anche essere specificata, precisamente, la consistenza delle opere da realizzare.

A tale proposito si precisa che il settore preposto al rilascio della concessione demaniale emana un provvedimento unico che abilita il concessionario sia all'utilizzo dell'area demaniale che alla realizzazione delle opere. Pertanto lo stesso settore si preoccuperà di acquisire preventivamente tutti i pareri previsti dalla legge per interventi da realizzare su aree sottoposte a vincolo come quelle oggetto del PUAD, ivi incluso quello del Servizio Edilizia Privata che si esprimerà sulla compatibilità delle opere alla disciplina urbanistica vigente.



Comune di Eboli

SETTORE URBANISTICA

Nell'atto di concessione sarà, inoltre, chiaramente specificato che i concessionari dovranno esplicitamente esonerare e tenere indenne, in modo assoluto, le Pubbliche Amministrazioni interessate al Demanio Marittimo da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa possa derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo inerente al rilascio della concessione stessa, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo di qualunque natura e genere presente o futuro anche per danni, alle opere autorizzate, derivanti da mareggiate, erosione marina o da qualsiasi altro evento, sia per merito delle opere costruite sia per gli eventuali danni che dovessero derivare direttamente o attenersi indirettamente dalla realizzazione delle opere.

Inoltre, secondo il provvedimento della Giunta Regionale, approvato con deliberazione n. 395 del 28/3/2006 (BURC n. 20/2006), avente ad oggetto "Indirizzi operativi in materia di demanio marittimo", nelle more dell'approvazione, da parte della Regione Campania, del piano di utilizzo delle aree del demanio marittimo (cd. PUAD) di cui all'art. 6, comma 3, decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modifiche in legge 4 dicembre 1993, n. 494, l'amministrazione comunale inserirà nei provvedimenti di rilascio e rinnovo di concessioni demaniali marittime, nonché loro variazioni, una clausola risolutiva espressa del titolo laddove il PUAD contenga prescrizioni contrastanti con il permanere del rapporto concessorio.

Per l'espletamento di tutti gli adempimenti relativi al demanio marittimo statale devono essere utilizzate, nel rispetto degli indirizzi e delle leggi statali, le basi di dati cartografiche, integrate dal rilievo dello stato di fatto di cui alla tavola allegata, nonché le procedure normalizzate del sistema informativo demanio (S.I.D.). Le istanze per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni demaniali marittime statali dovranno, pertanto, essere formulate utilizzando la modulistica prevista dal sistema informativo demanio.

Per l'espletamento di tutti gli adempimenti relativi al demanio comunale saranno invece utilizzate le procedure ordinarie di competenza del Settore Demanio.

Si precisa, infine, che gli atti amministrativi relativi al Demanio Idrico, di competenza dell'Amministrazione Provinciale, sono separati da quelli relativi al Demanio Marittimo.



TITOLO II – DISCIPLINA D'USO DEL TERRITORIO OGGETTO DEL PIANO

DISPOSIZIONI GENERALI (ARTT. 11-13)

L'utilizzazione del litorale è articolata secondo le destinazioni d'uso seguenti:

- Impianti e attrezzature di servizio: quali impianti di illuminazione, di distribuzione dell'acqua, della rete fognante, servizi igienici, cabine di servizio dei bagnini, parcheggi, presidi sanitari e di pronto soccorso, posti di vigilanza, mezzi di comunicazione auditiva e visiva per la promozione turistica.
- Insediamenti turistico-ricettivi: che includono tutte le costruzioni attinenti le attività turistico-balneari, nelle quali si intendono comprese strutture di ristoro e ricreative e attrezzature collettive (quali chalet, impianti di gioco all'aperto, verde attrezzato, ombrelloni e tende, viabilità pedonale e/o ciclabile), uffici, spogliatoi e servizi per il personale. Non sono da intendersi incluse in questa categoria le costruzioni residenziali, eccettuato l'eventuale alloggio del custode la cui superficie dovrà essere contenuta nel limite del 5% della superficie lorda di pavimento complessivamente realizzata.¹
- Spiaggia libera: sono compresi in questa categoria i tratti di litorale potenzialmente assegnabili in concessione al solo comune ed, in ogni caso, liberamente fruibili.
- Punti di ormeggio: aree demaniali e specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.

La ripartizione delle aree oggetto del Piano va intesa in senso parallelo alla linea di costa secondo le definizioni seguenti:

Arenile libero: striscia di arenile, libera da qualsiasi manufatto o altro elemento che possa impedire il transito dei pedoni; è individuata, in senso parallelo alla linea di costa, nella fascia che, partendo dalla battigia, arriva all'area attrezzata con una profondità di 5 m. La previsione di zona libera da qualsiasi manufatto o altro elemento che possa impedire il transito dei pedoni va estesa anche alla fascia, ortogonale alla linea di costa, individuata dall'ideale prolungamento delle esistenti traverse spartifuoco. In tali zone sono rigorosamente vietate recinzioni e/o delimitazioni di qualsiasi tipo, anche temporanee e/o con opere in verde, che impediscano il passaggio su tali spazi di transito.

Soggiorno all'ombra: fascia, di profondità variabile e parallela alla linea di costa, limitata dall'arenile libero e dal limite della zona identificata come Servizi di spiaggia, destinata alla sistemazione dei soli impianti di ombreggiatura.

Servizi di spiaggia: fascia, di profondità variabile e parallela alla linea di costa, definita dall'area indicata come Soggiorno all'ombra e dalla zona che, partendo dal confine fra la spiaggia e la pineta, si estende all'interno di quest'ultima per una profondità di 50 m. In tale zona, possono essere insediati gli impianti e le attrezzature connesse all'attività degli insediamenti turistico-ricettivi quali chalet, cabine, servizi igienici e docce, bar o

¹Si precisa, per completezza, che la competenza comunale, in materia di demanio marittimo, attiene alle sole concessioni per finalità turistico-ricreative, indicate all'art. 1 comma 1 della Legge 494/1993 e precisamente: a) gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e) esercizi commerciali; f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.



chioschi, impianti di gioco all'aperto, verde attrezzato, sentieristica naturalistica, depositi per attrezzature, ufficio del gestore, intrattenimento dei frequentatori, ristorazione, servizi di bagnino e di primo soccorso e ogni altro servizio assimilabile e/o rispondente all'evoluzione della domanda turistica e/o alla realizzazione di progetti di destagionalizzazione delle attività turistiche. Per tale zona va conseguita apposita concessione demaniale. Viene concessa priorità ai concessionari dei moduli di pari fronte mare. Va, inoltre, precisato che la zona potenzialmente assegnabile è quella delimitata dall'ideale prolungamento dei limiti della concessione demaniale statale, fino alla zona destinata ai parcheggi compresa, in prossimità della strada litoranea.

Tutte le attrezzature balneari sono da considerarsi strutture edilizie aperte al pubblico e quindi devono essere conformi a quanto disposto dall'art. 24 della Legge 104 del 05.Febbraio.1992 riguardante l'eliminazione o superamento delle barriere architettoniche. Tali prescrizioni dovranno, pertanto, essere rispettate anche negli interventi di ristrutturazione ovvero di manutenzione straordinaria.

AREE DESTINATE AD INSEDIAMENTI TURISTICO – BALNEARI (ART. 14)

Tutte le strutture costituenti gli stabilimenti balneari (quali chalet, chiosco bar, servizi igienici, cabine, solarium) potranno essere realizzate nella fascia definita Servizi di spiaggia. Le attrezzature per la balneazione dovranno avere carattere stagionale e dovranno essere realizzate con strutture leggere di tipo precario facilmente smontabili. I nuclei destinati a chalet e a servizi connessi (evidenziati a titolo esemplificativo nella tavola allegata) potranno, invece, assumere carattere permanente, fermo restando la tipologia di OPERE AMOVIBILI (di facile sgombero) per come definite al successivo Titolo III. Ciò al fine di favorire la destagionalizzazione delle attività turistiche nonché di salvaguardare, dal punto di vista idrogeologico, le aree interessate dalla presenza di sottoservizi.

Negli impianti realizzati si potranno svolgere sia attività a carattere stagionale (limitata alla stagione balneare) che permanente. Le attività che possono avere carattere permanente sono quelle di bar e ristorazione, purché adeguate alle vigenti norme igienico-sanitarie, vendita di giornali e tabacchi, affitto di cicli a pedale. Le attività che potranno essere esclusivamente a carattere stagionale sono quelle di affitto di attrezzature per la sosta sulla spiaggia e per la balneazione.

Nella fascia definita Soggiorno all'ombra potranno essere realizzati esclusivamente ombreggianti e posa ombrelloni.

AREE DI INSEDIAMENTI PREESISTENTI (ARTT. 15-17)

Le preesistenze, qualora in contrasto con i parametri di piano e con le modalità costruttive (rimovibilità), non sono sottoposte ad obbligo immediato di adeguamento, salvo quelle che dovessero occupare, in qualsiasi modo, la parte di zona individuata dal piano come Arenile Libero. Per le prime, saranno possibili i soli interventi di manutenzione ordinaria. Le altre dovranno, invece, provvedere, nei termini appresso indicati, allo sgombero delle parti di Arenile libero occupata, previa presentazione di apposito progetto. Quest'ultimo, che potrà anche interessare l'intera struttura, può prevedere anche altri interventi purché, finalizzati prioritariamente ad adeguare le strutture alle disposizioni vigenti. Il progetto dovrà essere corredato di dettagliato computo delle opere non conformi oggetto di demolizione e crono-programma che descriva gli interventi e i tempi di esecuzione. Tale



Comune di Eboli

SETTORE URBANISTICA

progetto, opportunamente valutato e successivamente approvato dall'ente, diverrà immediatamente vincolante per il concessionario e costituirà titolo abilitativo edilizio per gli interventi di adeguamento.

Il progetto dovrà essere presentato tenuto conto che i lavori, da iniziare appena ottenuto il titolo edilizio, dovranno concludersi entro l'inizio della stagione balneare 2009, e che durante le stagioni balneari non sarà possibile effettuare alcun attività.

Costituirà pregiudiziale per il rinnovo della concessione demaniale, la presentazione del progetto e di idonea garanzia bancaria e/o assicurativa, di importo pari al costo della demolizione delle opere non conformi, recante la dicitura che in caso di inadempienza del concessionario, a prima e semplice richiesta, l'istituto garante corrisponderà al beneficiario la relativa somma. In caso di inadempienza, infatti, si procederà d'ufficio con addebito delle relative spese a carico del concessionario, accedendo alle somme vincolate con la polizza a corredo del progetto.

Si precisa, infine, che la disciplina ora dettagliata deve intendersi valida fino all'approvazione del Piano di utilizzazione delle Aree Demaniali marittime da parte della Regione Campania, al quale sarà fatto obbligo di uniformarsi, anche eventualmente per le modalità e i tempi di adeguamento.

ZONA LIBERA DESTINATA AD USO PUBBLICO (ARTT. 18-20)

Sono da intendersi compresi in questa categoria gli impianti di illuminazione, di distribuzione dell'acqua, della rete fognante, i servizi igienici, le cabine di servizio dei bagnini, i parcheggi, i presidi sanitari e di pronto soccorso, i posti di vigilanza, i mezzi di comunicazione auditiva e visiva per la promozione turistica.

La realizzazione di parcheggi è ammessa nelle zone prospicienti la strada litoranea, indicate nella tavola allegata, restando escluso il transito veicolare nelle traverse spartifuoco. Queste ultime e le strade di servizio per l'eventuale raggiungimento degli stabilimenti balneari, dovranno essere destinate al solo traffico pedonale e al massimo a quello ciclabile. Al fine di garantire quest'ultima forma di fruibilità, sarà consentita l'istallazione di apposite rastrelliere. La realizzazione e la gestione dei parcheggi è consentita anche ai concessionari, limitatamente all'area prospiciente la strada litoranea di larghezza pari al fronte mare della propria concessione demaniale. Anche per quest'area è preliminarmente necessario che si consegua apposita concessione demaniale che regoli anche le tariffe giornaliere da applicare.

In questa zona sono inclusi anche i tratti di litorale per i quali è assicurata, quindi, la libera fruizione. In tali tratti di spiaggia è ammissibile la sola posa degli ombrelloni nella fascia indicata come Soggiorno all'ombra.

I tratti di spiaggia libera sono potenzialmente assegnabili al solo comune che potrà organizzare forme di utilizzazione della spiaggia anche con attività di coordinamento della posa di ombrelloni, nel qual caso sarà possibile anche l'istallazione di piccoli manufatti esclusivamente per servizi igienici, cabine e presidi per la sicurezza, con le stesse modalità e parametri delle zone destinate alle attrezzature balneari.

PUNTI DI ORMEGGIO

Le concessioni demaniali per punti di ormeggio possono prevedere la realizzazione di pontili per l'attracco di piccole imbarcazioni e di mezzi di soccorso. Non sono previste altre attrezzature, oltre i predetti pontili.



TITOLO III – ATTUAZIONE DEL PIANO

DISCIPLINA DEI SINGOLI INTERVENTI (ARTT. 21-22)

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche degli impianti e delle attrezzature si precisa che si considerano:

- 1) OPERE INAMOVIBILI (di difficile rimozione) quelle aventi struttura stabile, in muratura in cemento armato, in sistema misto, realizzate con elementi di prefabbricazione di notevole peso, la cui rimozione comporti necessariamente la distruzione sostanziale dei manufatti. Tali opere sono assolutamente vietate.
- 2) OPERE AMOVIBILI (di facile sgombero) quelle le cui strutture possono essere effettuate con montaggio di parti elementari leggere, come quelle, ad esempio, costruite con strutture a scheletro leggero in acciaio, o in legno, o con altro materiale leggero, con pannelli leggeri di compensato, con copertura leggera smontabile. Le fondazioni diffuse o isolate devono essere recuperabili e riproponibili altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale dei manufatti. Sono comprese le cabine, i ripostigli, i wc, le tende, le tettoie, i gazebo. Rientrano in questo raggruppamento anche i “pergolati”, vale a dire le strutture costituite soltanto da pilastri e travetti superiori, anche grigliati, senza alcun tipo di copertura o chiusura laterale.

Le autorizzazioni stagionali per installazione di gazebo, tende e similari, rilasciate per il solo periodo estivo, decorrente dalla settimana precedente a quella pasquale ed avente una durata definita dall'ordinanza sindacale di balneazione, sono da intendersi senza alcuna scadenza (sine die), pertanto hanno una validità protratta nel tempo, fermo restando l'obbligo della loro rimozione alla fine di ogni stagione. Dette installazioni autorizzate stagionalmente non potranno, tuttavia, essere inserite, in caso di ristrutturazione degli stabilimenti balneari ai quali risultino annesse, nel computo delle superfici utili da conservare, data la loro caratteristica di amovibilità. L'esecuzione di opere amovibili è soggetta al rilascio del permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività a seconda delle tipologie d'intervento edilizio interessate dai lavori richiesti, previa acquisizione di concessione demaniale.

- 3) ATTREZZATURE MOBILI quelle installate solo per il periodo della stagione balneare e, poi, sistematicamente rimosse alla fine della stessa. Esse sono identificate in ombrelloni (anche di grandi dimensioni – max m 4,00 x m 4,00 - purché mono gamba), sedie, sdraio, elementi lapidei, in calcestruzzo o in legno di modeste dimensioni posti a secco sulla spiaggia per la formazione dei percorsi pedonali o modeste aree di sosta, della superficie massima complessiva di mq 15. Sono altresì considerate attrezzature mobili le tende parasole “a braccio” (per le quali va scelta una colorazione compatibile con l'ambiente) con nessun tipo di supporto a terra, aventi un oggetto massimo di m 2,50, purché sprovviste di qualsiasi tipo di chiusura laterale e ricadenti entro la concessione demaniale. Per l'installazione di tale tipo di attrezzature mobili non è richiesto nessun tipo di permesso o di denuncia a livello edilizio, mentre è prevista l'acquisizione dell'autorizzazione demaniale.

Le opere realizzate devono rispettare permanentemente le destinazioni come previsto nell'atto concessorio.



Comune di Eboli

SETTORE URBANISTICA

Per quanto attiene alle modalità d'intervento nelle aree oggetto del Piano sono consentite le opere di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di nuova edificazione e di demolizione per come definite nella Parte IV delle NTA del vigente PRG.

Va precisato che dal conteggio della superficie coperta (proiezione a terra di tutti gli elementi interni all'area di concessione, per come compresi nella definizione di cui alla Parte IV delle NTA del PRG), vanno escluse le sole "Attrezzature mobili". Contribuiscono, pertanto, a determinare la superficie coperta:

- le superfici chiuse dello stabilimento balneare e/o di altri manufatti in genere
- le superfici delle cabine, ripostiglio, wc;
- le superfici comunque coperte da tettoie e sporti fissi, tende a sbalzo con struttura fissa o con appoggio a terra, gazebo ed altre strutture assimilabili, chiuse o/e aperte; non si conteggiano i pergolati.
- qualsiasi altro elemento, ancorché non esplicitamente sopra citato, assimilabile, in analogia, ad una delle condizioni di cui ai punti precedenti;

Le insegne degli stabilimenti balneari, al fine di permettere una maggiore visibilità turistica degli stessi, possono avere una superficie maggiore di quella massima consentita dal vigente Piano della Pubblicità. Tale deroga, valida solo per gli stabilimenti balneari, viene concessa, caso per caso, in funzione dello stato dei luoghi, previa istruttoria dell'ufficio e su parere della Commissione Edilizia Comunale Integrata.



TITOLO IV – ORDINAMENTO EDILIZIO

NORME GENERALI (ARTT. 23-25)

PRESCRIZIONI PARTICOLARI (ARTT. 26-29)

Sono rigorosamente vietate le costruzioni di muri di recinzione o di contenimento. Le recinzioni di qualsivoglia area sono sottoposte alla preventiva autorizzazione o concessione demaniale. Sono rigorosamente vietate recinzioni e/o delimitazioni di qualsiasi tipo, anche temporanee e/o con opere in verde, che impediscano il passaggio sugli spazi di transito verso la spiaggia. Sono vietati movimenti di terra in modo da salvaguardare la naturalità dell'ambiente costiero. Vanno sempre preservate il più possibile le essenze arboree esistenti.

CABINE SPOGLIATOIO, PRESCRIZIONI DIMENSIONALI

La distribuzione delle cabine deve essere tale da rendere facilmente fruibili gli spazi dello stabilimento e da consentire la più ampia vista del mare. A tale fine esse andranno realizzate preferibilmente solo in senso parallelo alla linea di costa.

Per le nuove installazioni balneari e per quelle soggette a ristrutturazione totale è fatto obbligo, oltre al rispetto delle prescrizioni dimensionali, anche all'utilizzo di materiali preferibilmente lignei, facilmente smontabili e rimovibili.

SERVIZI IGIENICI

L'installazione dei servizi igienici e le prescrizioni che seguono tendono ad assicurare un livello minimo di servizio all'utente.

A) NELLE AREE IN CONCESSIONE:

I Gabinetti: devono essere realizzati in numero minimo di due per ogni stabilimento balneare, di cui almeno uno equipaggiato per la fruizione dei diversamente abili. Dovrà essere assicurato l'uso pubblico e gratuito di almeno un gabinetto per ogni stabilimento balneare. Gli scarichi dei servizi igienici, delle cucine e delle docce dovranno essere collegati, tramite interposizione di un pozzetto di ispezione, alla rete fognante nera, anche con l'installazione di impianti di sollevamento ove necessario. Ove non fosse disponibile la rete fognante si potrà autorizzare l'installazione di fosse tipo Imhoff o simili, previo parere dei competenti uffici dell'ASL.

Le Docce: devono essere realizzate a cura degli esercenti gli stabilimenti balneari con un numero minimo di uno per ogni stabilimento.

B) NELLE AREE ADIBITE A SPIAGGIA LIBERA:

I Gabinetti: potranno essere realizzati a cura dell'Amministrazione Comunale su tratti di spiaggia aventi un fronte mare superiore a 120 metri. In ogni caso l'intervallo tra un gabinetto e l'altro non potrà superare i 240 metri.

Le Docce: potranno essere realizzate a cura dell'Amministrazione Comunale su spiagge aventi un fronte mare superiore a 120 metri. In ogni caso l'intervallo tra una doccia e l'altra non potrà superare i 240 metri. La sorveglianza e la gestione di quanto previsto nel capoverso B) del presente articolo è affidata all'Organo Comunale competente.



Comune di Eboli

SETTORE URBANISTICA

PAVIMENTAZIONI

Le pavimentazioni da realizzare sono:

a) per percorsi pedonali:

1. in materiali litoidi o lastre in cemento posate a secco;
2. in ghiaietto su massetto di cretoni il tutto opportunamente rullato;
3. in terra battuta stabilizzata ed opportunamente rullata;
4. in tartan;
5. cigli per aiuole in materiale lapideo;

b) per interni:

1. in mattonelle di marmo o pietra naturale;
2. in mattonelle di ceramica.

RIVESTIMENTI

I rivestimenti da realizzare sono:

a) per esterni:

1. in legno opportunamente trattato;
2. con intonaci pigmentati costituiti da malta di calce aerea tradizionale stesa sul rinzafo alla quale, durante l'impasto, vengono aggiunti pigmenti e/o inerti;

b) per interni:

1. in piastrelle di maiolica o simili poste in opera su intonaco rustico;
2. intonaci con malte a base di calce idrauliche rivestiti con tinteggi a tempera o a base di calce.

MANTI DI COPERTURA

Le coperture a falde o curve sono da realizzarsi:

1. in coppi a canale in laterizio;
2. in lamiera grecate e verniciate a smalto, in rame a lastre, in paglia o essenze vegetali.

Nel caso di coperture piane, in mattonelle sospese, o ghiaia lavata su guaine sintetiche impermeabili.

I pluviali, le scossaline e le converse in rame dovranno avere spessore min. 8/10 mm.

INFISSI

Gli infissi sono da realizzare:

1. in legno massello di essenze dure e resinose quali il castagno, il larice, il douglas, il rovere e potranno essere trattati con vernici o protetti con oli trasparenti;
2. in alluminio preverniciato a caldo o in pvc in tinte preferibilmente bianco o pastello e comunque scelte in modo da assicurare combinazioni cromatiche, fra gli elementi del prospetto, di tonalità poco distanti fra loro sulla scala dei colori.

VERDE

Gli spazi di pertinenza degli stabilimenti balneari dovranno essere adeguatamente sistemati a verde; i progetti, sia per la realizzazione di nuovi stabilimenti, che per gli interventi sugli stabilimenti esistenti, dovranno essere corredati da elaborati che illustrino in maniera dettagliata le sistemazioni esterne e le opere in verde previste.

Le essenze da utilizzare per il verde sono suddivise in:



Comune di Eboli

SETTORE URBANISTICA

- a) arbusti medio alti,
- b) arbusti medio bassi,
- c) cespugli bassi o siepi;

ed hanno le seguenti funzioni: difesa dal vento, dal sole e dal rumore, rivestimento di scarpate, chiusura ed apertura di angoli di visuale, arredo di impianti balneari e di zone attrezzate, valorizzazione della biodiversità, sicurezza del transito pedonale.

Sono da utilizzare specie autoctone tipiche dell'ambiente marino mediterraneo o comunque divenute tali, ai fini non solo botanici ma anche per la valorizzazione della biodiversità e per la sicurezza del tratto pedonale negli spazi comuni immediatamente a ridosso degli stabilimenti balneari. Di seguito vengono riportate alcune essenze consigliate:

a) ALBERI MEDIO ALTI (H = 2ff3 metri):

Palma Chamaerops Humilis, Oleandro Nerium Oleander, Hibiscus Syriacus, Tamarix Parviflora, Palma Cordyline Australis, Arbustus unedo Corbezzolo, Laurus nobilis

b) ARBUSTI MEDIO BASSI (H 0,5ff1,5 metri):

- Euonimus, Pittosporum Tobira, Phormium Tenax

c) CESPUGLI BASSI E SIEPI (H = 0,3ff0,5 metri):

- Rosmarinus officinalis, Salvia officinalis, Lavanda officinalis